



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF209

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>SRL NOMINA ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL 16 DICEMBRE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 2477 C.C.; ART. 379, D.LGS. N. 14/2019; ART. 2-BIS, DL N. 32/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>22/11/2019</b>

*Sintesi: a seguito delle modifiche portate dal c. 379 del D.Lgs. n. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa"), in vigore dal 15/02/2019 successivamente modificato dall'art. 2-bis DL 32/2019 conv. con modif. L. n. 55/2019, entro il prossimo 16 dicembre le srl che superano i nuovi limiti previsti dall'art. 2477 c.c sono tenute a:*

- nominare l'organo di controllo;
- eventualmente modificare lo statuto.

L'art. 2477 del Codice Civile, che prevede i casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo per le Srl, ha subito di recente la seguente evoluzione normativa:

ART. 2477 COD. CIV. - SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Ante D.lgs. 14/2019	Post DL 32/2019
1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un <b>organo di controllo o di un revisore</b> . Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo [ndr: quest'ultima disposizione, pur se inserita nel "controllo facoltativo" del co. 1, è unanimemente estesa al caso del controllo obbligatorio di cui al seguente co. 2 – V. Doc. 15/01/2016 del CNDCEC]	
2. La nomina dell'organo di controllo [ndr: leggi collegio sindacale o sindaco unico] o del revisore è obbligatoria se la società:	
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis.	d) ha superato per <b>due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti</b> : 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: <u>4 milioni di euro</u> ; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: <u>4 milioni di euro</u> ; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: <u>20 unità</u> .
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma <b>cessa</b> quando, per <u>tre esercizi consecutivi</u> , non è superato alcuno dei predetti limiti
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese
	6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

## LIMITI ATTUALMENTE IN VIGORE PREVISTI DAL DL 32/2019

Alla luce di quanto premesso, secondo le norme attualmente in vigore la nomina dell'organo di controllo è, obbligatoria se la società, alternativamente:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- c) ha superato **per 2 esercizi consecutivi almeno uno** (ante modifica erano 2) dei seguenti limiti:
  - ✓ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000
  - ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000
  - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

### ATTUALI LIMITI "DIMENSIONALI" NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

PARAMETRI		Supero	Post D.L. 32/2019
Attivo Stato patrimoniale	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di amm. e di svalutaz.)	✓ di 1 limite ✓ per 2 esercizi consecutivi	2.000.000
Ricavi	voce A1 del Conto Economico		2.000.000
Dipendenti medi nell'esercizio	Media giornaliera (gg presenza di tutti i dip./365)		20

### COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO NELLE SRL

Non sono stati modificati i commi 1 e 4 dell'art. 2477 cc.; pertanto si distingue tra il controllo:

- a) **facoltativo**: si verifica quando l'atto costitutivo prevede l'obbligo di nomina di un "organo di controllo" o di un "revisore", determinandone competenze e poteri (ivi inclusa la possibile revisione contabile)
- b) **obbligatorio**: si verifica se sono soddisfatti i requisiti indicati in precedenza (limiti dimensionali; ecc.); la nomina non dipende dalle eventuali previsioni dello statuto e si applicano i criteri che seguono:
  - **costituzione dell'organo**:
    - ✓ in generale: si applicano le regole delle Spa sul collegio sindacale (art. 2397 c.c.) e, dunque:
      - almeno 1 componente (ed 1 supplente) dev'essere iscritto nel registro dei revisori
      - gli altri membri (non revisori) possono essere scelti negli albi professionali individuati con decreto (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie economico/giuridiche
      - vanno nominati i sindaci supplenti
    - ✓ in deroga: l'organo di controllo (se lo statuto non prevede diversamente):
      - può essere costituito da 1 solo membro effettivo (sindaco unico, quale "regime naturale"), iscritto nel registro dei revisori
      - senza necessità di nominare il sindaco supplente (v. parere MISE 28/08/2012)
  - **tipologia di controlli**:
    - ✓ scatta l'obbligo del controllo contabile (anche se non previsto da Statuto): questo è affidato:
      - quale "regime naturale" ad un revisore
      - sempreché lo Statuto non la attribuisca al collegio sindacale (o sindaco unico)
    - ✓ controllo di legittimità degli atti ex art. 2403 cc: non è chiaro se, in assenza di espressa previsione dello Statuto, tale controllo:
      - sia obbligatorio: in tal senso le Massime n. 3 del Cons. notarile di Roma (che la riserva al sindaco unico/coll. sindacale) e n. 124 del Consiglio notarile di Milano (che la estende anche al revisore)
      - non sia obbligatorio: il controllo rimane deputato ai soli soci (ex artt. 2476 e 2409 CC).

### NOMINA ENTRO IL 16.12.2019

Per espressa previsione normativa, il citato art. 1 c. 379 D.lgs 14/2019:

- entrato in vigore il 16/03/2019 (30gg dopo la pubblicazione in G.U.)
- ha introdotto un regime transitorio, prevedendo l'obbligo di adeguamento **entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore cioè entro il 16/12/2019.**



**Art. 1 c. 379 D.lgs. 14/2019:** "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [ndr: 16/03/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data [ndr: entro il 16/12/2019].

*Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.*

*Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo."*

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Per obbligo d'adeguamento s'intende:

- **l'adeguamento dello statuto:** necessario solo nel caso in cui questo:
  - ✓ non preveda clausole per la nomina dell'organo di controllo (caso raro)
  - ✓ ne subordini la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis c.c. (non più applicabili), tramite un espresso rinvio a quest'ultimo articolo o riportandone espressamente i limiti



**N.B.:** al contrario, non sarebbe stato necessario alcun adeguamento nel caso in cui lo statuto facesse generico riferimento ai limiti previsti dall'art. 2477 cc.

In ogni caso fino all'adeguamento (o allo spirare del 16/12/2019) rimangono valide le previsioni previgenti.

- **nomina dell'organo di controllo:**
  - ✓ per le società già costituite al 16/03/2019
  - ✓ la verifica dovrà fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

TERMINI DA RISPETTARE	
entro il 16 dicembre	
(9 mesi dall'entrata in vigore del "nuovo" art. 2477 cc)	
ADEGUAMENTO STATUTO (ove necessario)	NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

#### MANCATA NOMINA

In caso di mancata nomina non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia, come stabilito dal citato art. 2477 c.c. questa viene effettuata **dal tribunale** su richiesta:

- oltre che di qualsiasi interessato (es. i soci)
- anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese, in applicazione della novità introdotta dal D.lgs 14/2019.



**N.B.:** si noti che i dati dell'attivo e dei ricavi nei bilanci sono noti al registro imprese, in quanto direttamente desumibili dal bilancio depositato (mentre il numero medio dei dipendenti non è un dato obbligatorio); pertanto quest'ultima previsione potrebbe scattare con relativa facilità, in caso di inerzia dell'assemblea.



**Nota:** per evitare la nomina dell'organo di controllo/revisore la società può decidere di procedere con la trasformazione in società di persone entro il 16.12.2019.

